Corte di Cassazione, sez. I penale - 12/03/2020, n. 9925. Pres. Mazzei. Est. Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con ordinanza emessa il 4 aprile 2018 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò la domanda proposta dalla OMISSIS di M.M. & C. s.a.s. (di seguito indicata come "società OMISSIS") e da M.M. volta a: far dichiarare la falsità ideologica della clausola 5 dell'atto, redatto il 11 marzo 2008 dal Notaio R.V., contenente contratto di vendita di immobile a destinazione commerciale stipulato fra B.E., B.G. e B.M. (venditori) e la società OMISSIS (compratrice); a modificare conseguentemente il contenuto della clausola medesima;

che per la cassazione di tale ordinanza la società OMISSIS e M.M. presentarono ricorso;

che il Notaio R.V., parte necessaria del procedimento (avendo redatto l'atto sopra indicato ed essendo stato assolto, con sentenza irrevocabile, dall'accusa di avere commesso falso ideologico nella redazione dell'atto) presentò memoria con cui evidenziò che i venditori non erano stati parte del procedimento incidentale di esecuzione, mirante alla modificazione formale del contratto a suo tempo da loro stipulato con la società OMISSIS, in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 537 c.p.p., comma 2;

che con sentenza n. 528 del 30 novembre 2018 (motivazione depositata il 8 gennaio 2019) questa Corte annullò la sopra indicata ordinanza di rigetto sul rilievo che, in violazione dell'art. 537 c.p.p., comma 2 e art. 675 c.p.p., comma 1, il giudice dell'esecuzione si era pronunciato sulla domanda della società OMISSIS e di M. senza avere

instaurato il contraddittorio con E., G. e B.M., parti necessarie del procedimento incidentale volto a far dichiarare la falsità di parte di un atto contenente contratto di vendita di immobile da loro stipulato, quali venditori, con la società OMISSIS;

che la sentenza dispose la regressione del procedimento per l'instaurazione del contraddittorio sulla domanda nei confronti dei Signori B.;

che, dopo avere chiamato a partecipare al procedimento E., G. e B.M., il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 11 luglio 2019 dichiarò la falsità della clausola 5 del contratto contenuto nell'atto redatto dal Notaio R. il 11 marzo 2008 e dispose la sostituzione di parte di tale clausola con quella nella stessa ordinanza specificamente indicata;

che per la cassazione di tale ordinanza il Notaio R.V. ha proposto ricorso (atto redatto dal difensore con procura, avvocato Alessandro Rampinelli) contenente due motivi di impugnazione;

che la società OMISSIS e M.M. hanno depositato memoria (atto redatto dal difensore con procura, avvocato Ra. Be.) con cui hanno dedotto: a) l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di interesse concreto del ricorrente, che non fu parte del sopra indicato contratto di vendita, a contrastare la pronuncia di accoglimento della domanda da loro avanzata con l'incidente di esecuzione, anche perchè B.M. e B.G., presenti all'udienza del 10 luglio 2019, dichiararono al giudice dell'esecuzione che al momento della stipulazione del contratto la loro volontà fu quella avente rappresentazione nella clausola 5 dell'atto nel testo dal giudice dell'esecuzione rettificato; b) l'infondatezza dei due motivi di ricorso;

che il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame della domanda sul rilievo secondo cui la pronuncia sul merito dell'incidente di esecuzione non poteva essere emessa senza prima avere instaurato il contraddittorio anche con i chiamati all'eredità di B.E., avendo il giudice dell'esecuzione constatato, all'udienza del 10 luglio 2019, che tale persona era deceduta (la notificazione a tale persona del decreto di fissazione dell'udienza camerale di discussione sull'incidente di esecuzione non si perfezionò essendo risultato il decesso del destinatario di tale atto);

che se è vero che il Notaio R. non ha esplicitamente indicato il proprio concreto interesse alla riforma dell'ordinanza da lui impugnata, è altrettanto vero che egli, nell'esercizio della sua funzione, redigette l'atto pubblico contenente il contratto di vendita sopra indicato e, per tale ragione, ha, con ogni evidenza, interesse, quanto mai concreto, a contrastare la pretesa di accertamento della falsità della clausola in discussione in quanto: la redazione di clausola ideologicamente falsa in atto dal professionista rogato determina violazione del divieto (imposto dalla L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, n. 1), la cui inosservanza è sanzionata con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2 medesima legge) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", con conseguente sussistenza di illecito disciplinare sul quale non esplicano efficacia sanante o estintiva della relativa punibilità eventuali rimedi (stipulazione di atto di conferma o rettifica; sostituzione di diritto della clausola con norma imperativa) funzionali alla conservazione dell'atto nei rapporti fra i privati (in questo senso, ancorchè in riferimento alla redazione di clausola nulla

in contratto dal notaio formato, la giurisprudenza di legittimità è costante; cfr., comunque, fra le altre: Cass. civ., 29 agosto 2019, n. 21828; Cass. civ., 7 novembre 2005, n. 21493);
l'accertamento giudiziale della falsità formale della clausola espone dunque il ricorrente a responsabilità disciplinare;
che il contenuto del primo motivo di ricorso, relativo alla mancata identificazione dei chiamati all'eredità di B.E. e alla instaurazione del contraddittorio anche nei loro confronti, autorizza la Corte a prendere visione degli atti del procedimento;
che all'udienza camerale svoltasi avanti il Tribunale di Venezia il 10 luglio 2019, oltre le parti in precedenza costituite (la società OMISSIS e M.M.; il Notaio R.V.): comparvero, senza costituirsi, B.M. e B.G. che in quella sede resero dichiarazioni; si constatò che B.E. era deceduto prima del tentativo di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la discussione della domanda della società OMISSIS e di M.M.;
che tale ultimo accadimento imponeva l'identificazione dei soggetti chiamati all'eredità di B.E. onde instaurare il contraddittorio su tale domanda anche nei loro confronti;
che ciò però non è accaduto e la pronuncia in questa sede impugnata risulta resa solo nei confronti di M. e di B.G., quali persone costituenti la parte (complessa) venditrice;
che il citato art. 537, prevede, al comma 2, che la sentenza, una volta accertata, ed in dispositivo dichiarata, la falsità di un atto o di un documento, ordina la cancellazione, totale o parziale, e, "se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento"; disponendo però che tali interventi non possano essere

emessi "quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento";
che la disposizione da ultimo specificamente menzionata impone dunque, in funzione delle pronunce da essa contemplate su domanda di chi ha interesse, la necessaria instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti i cui interessi giuridicamente rilevanti siano coinvolti dall'atto o dal documento oggetto della relativa domanda di cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma;
che, nel caso in cui l'atto si sostanzi in un contratto, il contraddittorio sulla domanda avanzata ai sensi dell'art. 675 codice di rito non potrà che aversi nei confronti di tutte le parti del contratto; pena l'inutilità giuridica della pronuncia, in quanto non opponibile a chi non sia stato parte del procedimento;
che la giurisprudenza di legittimità è invero ferma nell'affermare il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre uno degli interventi previsti dall'art. 537 c.p.p., comma 2, anche quando gli atti di cui sia accertata la falsità nel giudizio di cognizione (nel senso che tali provvedimenti possono dal giudice dell'esecuzione essere emessi anche quando la sentenza accerti l'intervenuta prescrizione di reati di falso a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia passibile di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali, cfr. Cass. Sez. 5, n. 2671 del 14 novembre 2001, dep. 2002, Saliva, Rv. 220923) interessino soggetti non intervenuti in tale processo, a condizione che costoro siano stati posti in grado di intervenire nel procedimento incidentale di esecuzione (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 1396 del 30 novembre 2005, dep. 2006,

Fiorella, Rv. 233103; Cass. Sez. 1, n. 8910 del 20 novembre 2000, dep. 2001, Herbert, Rv. 218267);

che l'ordinanza impugnata è dunque da annullare, con rinvio al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinchè provveda sull'istanza a lui presentata dalla OMISSIS e da M.: instaurando il contraddittorio anche con i chiamati all'eredità di B.E., previa loro identificazione, in quanto parti necessarie pretermesse del procedimento; disponendo nuova notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione anche a M. e a B.G.;

che nel giudizio di rinvio dovrà anche essere chiarita la legittimazione alla domanda di M.M., dal momento che tale persona non risulta essere parte del contratto in questione, dai Signori B. stipulato con la società in accomandita semplice OMISSIS, soggetto di diritto diverso da chi, come M.M., dichiara solo di essere socio accomandatario della società; avente dunque solo poteri di amministrazione e rappresentanza di tale società di persone.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020